

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA
E; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 15 maggio 2013)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: GRAZIELLA CIRIACI

sulle proposte di legge:

- N. 314** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 24 aprile 2013
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA A GETTONI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 2011, N. 25 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA" E 20 NOVEMBRE 2007, N. 17 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA"
- N. 235** a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Ciriaci, Foschi, Acquaroli
presentata in data 1° agosto 2012
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA SELF SERVICE E ALTRE NORME A TUTELA DELLE TINTOLAVANDERIE ARTIGIANE DI CUI ALLA L.R. 5 DICEMBRE 2011, N. 25

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Nuova titolazione:

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA A GETTONI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 2011, N. 25 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA", 20 NOVEMBRE 2007, N. 17 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA" E 25 GENNAIO 2005, N. 2 "NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO"

TESTO BASE: proposta di legge n. 314

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 25/2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25 (Disciplina dell'attività di tintolavanderia), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche all'attività di lavanderia a gettoni, così come definita all'articolo 4 bis.”.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 25/2011)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 25/2011 è sostituita dalla seguente: “(Esercizio dell'attività di tintolavanderia)”.

2. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 25/2011 dopo le parole: “L'ampliamento” sono inserite le parole: “o la riduzione”.

Art. 3

(Inserimento dell'art. 4 bis nella l.r. 25/2011)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 25/2011 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Esercizio dell'attività di lavanderia a gettoni)

1. Per lavanderia a gettoni si intende l'attività, esercitata in un apposito spazio, di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all'interno dell'esercizio. Gli stessi gettoni possono essere usati per l'acquisto dei detersivi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della SCIA, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

5. L'ampliamento o la riduzione dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

6. È vietata la presenza di personale anche per l'espletamento di attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla legge 84/2006.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 25/2011)

Identico

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 25/2011)

Identico

Art. 3

(Inserimento dell'art. 4 bis nella l.r. 25/2011)

Identico

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 25/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/2011 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 25/2011)

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2011 è inserita la seguente:

“l bis) per l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 4 bis, comma 6: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 17/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista), dopo le parole: “L'ampliamento” sono inserite le parole: “o la riduzione”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 17/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 25/2011)

Identico

Art. 5

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 25/2011)

Identico

Art. 6

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 17/2007)

Identico

Art. 7

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 17/2007)

Identico

Art. 7 bis

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 2/2005)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 19 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è aggiunto il seguente:

“1 quater. La Giunta regionale può prevedere deroghe ai titoli di studio richiamati alle lettere a) e b) del comma 1, limitatamente a specifici interventi e previo parere favorevole della Commissione regionale per il lavoro.”.

**Pdl n. 235 a iniziativa dei Consiglieri
Marangoni, Ciriaci, Foschi, Acquaroli
presentata in data 1° agosto 2012**

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le cosiddette "lavanderie self service".
2. Per lavanderia self service si intende l'attività di noleggio attrezzatura effettuato tramite uno spazio allestito con lavatrici ed essiccatoi utilizzati direttamente dalla clientela.
3. L'utilizzo da parte della clientela avviene tramite l'uso di appositi gettoni che possono essere usati anche per l'acquisto dei relativi detersivi.
4. I gettoni di cui al comma 3 devono essere distribuiti tramite apposite macchine cambiavoluta presenti all'interno dell'esercizio.

Art. 2

(Divieti)

1. Nelle lavanderie oggetto della presente legge è tassativamente esclusa la presenza di personale anche per le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell'attività nonché per il servizio di stireria e per tutti gli altri tipi di servizi che la legge 22 febbraio 2006, n.84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) e la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25 (Disciplina dell'attività di tintolavanderia), individuano tra le fattispecie di tintolavanderia.
2. Nel caso di lavanderie che utilizzano furgoni itineranti adibiti al ritiro e alla consegna dei capi da lavare è fatto divieto sostare o fermarsi entro il raggio di 500 metri dalle lavanderie artigianali.
3. La pubblicità fonico-sonora dei furgoni di cui al comma 2 è vietata nel raggio di 1 chilometro dalle lavanderie artigianali di cui alla l.r. 25/2011.

Art. 3

(Competenze dei Comuni)

1. Compete ai Comuni il rilascio della Dichiarazione di inizio attività produttiva, anche ai sensi della presente legge .
2. Spetta al Comune di verificare se la lavanderia self service è regolarmente iscritta al registro delle imprese e risulta in possesso dell'auto-

rizzazione di cui all'articolo 64 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista per le industrie pericolose ed i mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 4

(Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

2. Spetta all'Azienda Sanitaria competente l'accertamento, anche su segnalazione dell'ente locale, del rispetto delle norme igieniche vigenti.

3. Spetta al Comune l'accertamento dell'eventuale presenza di personale di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso della Dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all'articolo 3, comma 1: da euro 1.000 a euro 5.000;
- b) per l'accertata presenza di personale nei casi di cui all'articolo 2, comma 1: da euro 5.000 a euro 10.000; nei casi reiterati, conclamati e ripetuti di presenza di personale in violazione del medesimo articolo 2, comma 1, il Comune dispone l'immediata chiusura definitiva della lavanderia;
- c) per la sosta entro il raggio di 500 metri di cui all'articolo 2, comma 2: euro 500;
- d) per l'utilizzo di pubblicità fonica entro il raggio di 1 chilometro di cui all'articolo 2, comma 3: euro 500.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 6

(Ulteriori disposizioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n.27 (Testo unico in materia di commercio).